



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

IL DIRETTORE

VISTO	il regolamento emanato con D.D. n.596, prot. n. 0040914 del 14.07.2010;
VISTA	la Circolare prot. n. 0106429 del 02/11/2023, con la quale è stato avviato il procedimento per la concessione dei permessi straordinari per motivi di studio per l'anno 2024;
ACQUISITE PRESO ATTO	le domande pervenute entro il termine previsto del 30/11/2023; del limite del 3% della dotazione complessiva di personale effettivamente in servizio all'inizio di ciascun anno solare per la concessione dei permessi per motivi di studio, in base al quale i posti disponibili sono in numero di 109;
CONSIDERATO	che le domande del personale pervenute sono state controllate e risultano idonee alla richiesta dei permessi di studio per l'anno solare 2024 n. 121 istanze, detratte le rinunce frattanto intervenute e le esclusioni da disporre;
TENUTO CONTO	che deve pertanto essere redatta una graduatoria in quanto risulta superato il limite di autorizzazioni che possono essere rilasciate;
VISTO	l'art. 4 del Regolamento citato il quale fissa i criteri per la redazione della graduatoria di merito, stabilendo che "2. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del monte ore previsto per l'anno di riferimento l'Amministrazione provvederà a redigere un'apposta graduatoria nei 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze da parte degli interessati, sulla base di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 32 sopra richiamato, con il seguente ordine di priorità rispetto al titolo di studio per il quale i permessi vengono richiesti: <ul style="list-style-type: none"> a. scuola media inferiore; b. scuola media superiore; c. laurea (L) con priorità per coloro che siano in corso con il proprio piano di studi e in subordine per i dipendenti fuori corso che siano in debito del solo esame finale di laurea; d. diploma di laurea V.O., laurea specialistica, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico con priorità per coloro che siano in corso con il proprio piano di studi e in subordine per i dipendenti fuori corso che siano in debito del solo esame finale di laurea; e. master di primo livello, master di II livello, diploma di specializzazione; f. dottorato di ricerca; g. corso di studi per il conseguimento di titolo di studio di livello analogo a quello già posseduto e funzionale all'attività lavorativa espletata. <p>3. Con particolare riferimento ai corsi di studio universitari e post universitari la preferenza nella graduatoria è accordata anche in ordine all'attinenza del corso frequentato con l'attività lavorativa espletata.</p> <p>4. Nell'ambito dei punti a e b della suddetta graduatoria la preferenza è accordata ai dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi per il diritto allo studio, rimanendo esclusi, in caso di richieste pervenute che superino il limite massimo del monte ore</p>



previsto per l'anno di riferimento, i dipendenti respinti per due anni consecutivi all'anno successivo.

CONSIDERATO

5. Nell'ambito dei punti c e d della suddetta graduatoria la preferenza è accordata ai dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi per il diritto allo studio, rimanendo esclusi, in caso di richieste pervenute che superino il limite massimo del monte ore previsto per l'anno di riferimento, i dipendenti fuori corso da un numero di anni corrispondenti al doppio degli anni previsti per la durata legale del corso di laurea cui si è iscritti. È fatta salva l'ipotesi di concessione dei permessi per il diritto allo studio relativamente ai dipendenti fuori corso ma in debito del solo esame di laurea”;

VALUTATO

che secondo l'ordine gerarchico previsto dalla disposizione con riferimento alle concessioni relative ai titoli di studio di cui alle lettere a), b), c) e d) non si pongono questioni risultando in numero inferiore rispetto al numero di autorizzabili, fatto salvo per coloro i quali chiedano l'autorizzazione alla fruizione dei permessi per il conseguimento di un titolo analogo o inferiore a quello già posseduto che devono essere posposti in base alla citata norma; opportuno, in relazione ai titoli di cui alle lett. e), f) e g) che “l'attinenza del corso frequentato con l'attività lavorativa espletata” deve essere considerata in primo luogo con particolare riferimento al grado di responsabilità del dipendente in relazione al titolo di studio per cui richiede la concessione dei permessi;

VALUTATO

opportuno successivamente al criterio suddetto, nell'ipotesi in cui il criterio di attinenza non consenta una più precisa graduazione in relazione alle attività in concreto svolte, applicare in via analogica il criterio che favorisce “i dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi per il diritto allo studio” anche nel rispetto della ratio della disposizione la quale si pone la finalità di garantire l'opportunità con il maggior grado di democraticità in un'ottica di inclusione;

VALUTATO

opportuno utilizzare come criterio residuale quello anagrafico in ordine crescente al fine di valorizzare la crescita professionale dei dipendenti con minore età anagrafica;

RITENUTO

pertanto di dover approvare la graduatoria di merito per la concessione dei permessi straordinari per motivi di studio in base alle domande pervenute;

RITENUTO

di dover disporre l'esclusione delle domande pervenute che non siano dirette al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

RITENUTO

di dover altresì disporre l'esclusione di coloro i quali siano fuori corso da un numero di anni corrispondenti al doppio degli anni previsti per la durata legale del corso di laurea cui si è iscritti a condizione che non siano in debito del solo esame di laurea:

DISPONE**Art. 1 -**

È approvata la seguente graduatoria di merito:



Graduatoria	Matricola
1	341731
2	053311
3	024701
4	276469
5	469591
6	425330
7	464168
8	347742
9	439765
10	404628
11	438384
12	315185
13	315194
14	318045
15	345175
16	411247
17	276831
18	312521
19	434425
20	052609
21	469578
22	425324
23	300637
24	410975
25	410510
26	411044
27	312541
28	410509
29	411181
30	387032
31	411384
32	429912
33	411192
34	371159
35	048933
36	410523
37	054162
38	347778
39	045503
40	341736
41	312515
42	361661
43	300623



44	037899
45	276828
46	439836
47	446360
48	319774
49	331231
50	358847
51	469581
52	469589
53	288443
54	469583
55	329592
56	404634
57	323764
58	425337
59	425341
60	044499
61	043954
62	317019
63	276465
64	319775
65	297137
66	263851
67	055281
68	372407
69	294503
70	027148
71	027477
72	030771
73	029370
74	030824
75	028548
76	270995
77	403076
78	294534
79	028458
80	305518
81	434418
82	410527
83	469575
84	315187
85	361656
86	261296
87	041493
88	056114



89	280475
90	032278
91	027409
92	335725
93	292301
94	277968
95	393517
96	058692
97	276541
98	048649
99	055570
100	413120
101	371163
102	411041
103	261853
104	039937
105	286350
106	276482
107	038393
108	025875
109	281107
110	395763
111	052700
112	274624
113	392681
114	039219
115	027907
116	027163
117	028423
118	446362
119	253197
120	280663
121	049568

Art. 2 -

Il personale di cui alla predetta graduatoria fino alla posizione n. 109 è autorizzato alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nell'anno solare 2024, nella misura massima di 150 ore, o comunque proporzionate all'orario di lavoro prestato per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come da Regolamento sopra citato.

Art. 3. -

Le domande non dirette al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di



studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico - così come meglio declinati nell'ambito dei criteri di priorità fissati dall'art. 4, co. 2 del Regolamento in premessa citato - sono dichiarate escluse.

Art. 4. -

Sono altresì dichiarate escluse le domande di coloro i quali siano fuori corso da un numero di anni corrispondenti al doppio degli anni previsti per la durata legale del corso di laurea cui si è iscritti a condizioni che non siano in debito del solo esame di laurea.

IL DIRETTORE DELL'AREA
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Dott. Fabrizio De Angelis

LV